

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 11 ottobre 2016, n. 1002

Direttive per il controllo sanitario nell'ambito della gestione del rischio Trichine in suini allevati, in cinghiali oggetto di attività venatoria e nella fauna selvatica.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del Dlgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1518 del 31/07/2015 recante "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale-MAIA";

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31 luglio 2015, n. 443 recante "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione." con il quale sono stati individuate le Sezioni relative ai Dipartimenti e, nella fattispecie, per il Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport Per Tutti, la Sezione Promozione della Salute e del Benessere;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29 luglio 2016 di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere alla dr.ssa Francesca Zampano;

Sulla Base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento amministrativo, dalla quale emerge quanto segue:

Visto il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Visto il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;

Visto il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

Visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

Visto il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Visto il Regolamento (UE) n. 1375/2015 della Commissione del 10 agosto 2015 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni, che sostituisce il Reg. CE n. 2075/2005;

Visto il Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano;

Visto il regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1190 del 25 maggio 2010 con la quale sono state adottate

le “Linee guida applicative del Regolamento n. 853/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti di origine animale” (Rep. Atti n. 253/CSR del 17/12/2009);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 789 del 26 aprile 2011 con la quale sono state adottate le “linee guida applicative del Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari” (Rep Atti n. 59/CSR del 29/04/2010);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 840 del 27 maggio 2008 con la quale sono state adottate le “Linee guida per la corretta applicazione del Regolamento CE 2075/2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di trichinella nelle carni” (Rep. Atti n. 94/CSR del 10/05/2007);

Visto il D.lgs. n.200 del 26 ottobre 2010 — Attuazione della Direttiva 2008/71/CE relativa all’identificazione e alla registrazione dei suini;

Visto il D.lgs. n. 191 del 4 aprile 2006 - Attuazione della direttiva 2003/99/CE sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici;

Visto il Regio Decreto n. 3298 del 20/12/28, approvazione del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni;

Visto il rapporto dell’audit ministeriale svolto in regione Puglia dal 4 al 6 novembre 2015 — Settore Anagrafe Zootechnica dei Suini, trasmesso con nota prot. 16036-05/07/2016-DGSAF;

Visto il “Piano Regionale dei Controlli Ufficiali (PRC) in materia di sicurezza alimentare per gli anni 2013 - 2014 e recepimento Accordi e Intese Stato-Regioni in materia di sicurezza alimentare” di cui alla D.G.R. 928 del 13/05/2013 che prevede la predisposizioni, con atto dirigenziale, di eventuali successive modalità operative;

Visto l’allegato IV del Regolamento (UE) n. 1375/2015 che una deroga al sistematico campionamento di muscolo da tutti i suini macellati per i soli animali che provengono da aziende riconosciute esenti da *Trichinella spp.*

Considerato che in alcune aree del territorio regionale è consolidata la tradizione di macellare i suini a domicilio per autoconsumo;

Considerato che coloro che allevano un solo suino per autoconsumo sono esclusi dall’obbligo di registrazione nell’anagrafe suina;

Considerato che in alcune aree limitate del territorio regionale viene effettuata l’attività venatoria sul cinghiale;

Considerato che nelle aree Parco regionali e nazionali, possono essere autorizzati piani di abbattimento per il controllo della popolazione di cinghiali;

Preso atto che nel corso del 2015 alcuni animali selvatici, di cui 26 cinghiali, 9 lupi e 1 volpe, sono stati sottoposti ad analisi per la ricerca di *Trichinella spp.*, dei quali un lupo è risultato infestato da *T. britovi*;

Rilevato opportuno favorire ogni iniziativa volta a ottimizzare la gestione degli ungulati selvatici abbattuti a caccia e l’inserimento delle carni della selvaggina selvatica abbattuta nel circuito commerciale attraverso le strutture registrate presenti sul territorio regionale.

Considerato opportuno, procedere a implementare il monitoraggio di *Trichinella spp.* nei cinghiali abbattuti a caccia e in tutti i suini macellati a domicilio per il consumo privato delle carni che non transitano in uno stabilimento riconosciuto ai sensi del Reg. CE n. 853/04

Considerato che è previsto che anche i suini e i cinghiali destinati al consumo domestico privato, nonché i cinghiali destinati alla cessione nell’ambito della fornitura diretta di piccoli quantitativi vengano campionati per la ricerca di Trichine, in quanto considerati appartenenti a categorie a rischio non trascurabile.

Preso atto che, per le suddette fattispecie, le Regioni e le Province Autonome, in base ad una valutazione del rischio, provvedono a disporre un piano di controllo definendo anche le modalità per l’esecuzione dei campionamenti e di un adeguato sistema di registrazione dei controlli effettuati e dei relativi esiti degli esami svolti per la ricerca di Trichine.

VERIFICA AI SENSI DEL D.VO 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai do-

cumenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.118/2011 e s.m. e i.

“Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale dal presente provvedimento non deriva alcun /onere a carico del bilancio regionale”.

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati: Ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

Di approvare il documento allegato recante “Direttive per il controllo sanitario nell'ambito della gestione del rischio Trichine in suini allevati, in cinghiali oggetto di attività venatoria e nella fauna selvatica” .

Di rendere direttamente esecutivo il presente provvedimento e di demandare l'applicazione ai competenti Servizi delle Aziende Sanitarie Locali.

il presente provvedimento :

- a) sarà pubblicato all'albo degli Atti dirigenziali della Sezione;
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Sanità;
- d) è composto da n° 27 facciate ed è adottato in originale compreso l'allegato;
- E) sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito www.sanita.puglia.

La Dirigente
Sezione Promozione della Salute e del Benessere
Dr.ssa Francesca ZAMPANO

ALLEGATO

Direttive per il controllo sanitario nell'ambito della gestione del rischio Trichine in suini allevati, in cinghiali oggetto di attività venatoria e nella fauna selvatica**Premessa**

La trichinellosi è un'importante zoonosi a trasmissione alimentare, sostenuta da vermi tondi (classe *Nematoda*) appartenenti al genere *Trichinella*. Essi svolgono l'intero ciclo biologico all'interno di uno stesso ospite: gli adulti vivono nell'intestino tenue, mentre le nuove forme larvali si localizzano a livello di muscoli striati, soprattutto quelli maggiormente vascolarizzati (diaframma, lingua, m. masseteri, m. oculomotori, m. intercostali, m. laringei).

Epidemiologicamente si distinguono 2 cicli di diffusione: il ciclo silvestre e il ciclo domestico o urbano. Il ciclo silvestre coinvolge vari animali selvatici, soprattutto volpi, cinghiali, orsi, lupi, roditori che si infestano cibandosi di animali o di carogne parassitate e permettono così il perpetuarsi del ciclo; in Italia è sostenuto essenzialmente da *T. britovi*, i cui serbatoi sono la volpe, il lupo ed il cinghiale. Nel ciclo urbano sono invece interessati gli animali domestici (principalmente suini e cavalli allevati allo stato brado o in contatto con il mondo silvestre) che prevalentemente si infestano tramite l'ingestione di rifiuti, visceri o carogne di animali parassitati.

Il 3 ottobre 2011 l'EFSA ha adottato un parere scientifico sui rischi per la sanità pubblica cui far fronte mediante l'ispezione delle carni (suine), in cui si afferma che la principale fonte di infezione da Trichine per l'uomo sia legata al consumo di carni di animali selvatici o suini allo stato brado o semibrado, considerando che, in base ai dati disponibili, il rischio di infezioni nei suini allevati in condizioni di stabulazione controllata ufficialmente riconosciute è trascurabile.

Pertanto, l'acquisizione di informazioni sulla circolazione del parassita nell'ambito degli animali selvatici può consentire una gestione del rischio di infestazione anche nelle popolazioni di suini allevati, in ordine agli aspetti di sanità animale e sicurezza alimentare.

Sul territorio regionale, in particolare in determinate aree, è consolidata l'abitudine di allevare uno o più maiali da destinare all'autoconsumo. Detti animali vengono generalmente allevati allo stato brado o semibrado e alimentati con scarti alimentari. La macellazione può avvenire al di fuori di stabilimenti riconosciuti ai sensi del Reg. CE n. 853/04, in linea con quanto previsto dal R.D. n.3298 del 1928.

È, altresì, possibile praticare la caccia al cinghiale (*Sus scrofa*). Le carni di cinghiali oggetto di attività venatoria, per essere destinate alla commercializzazione, devono transitare attraverso stabilimenti riconosciuti come centri di lavorazione della selvaggina ai sensi del Reg. CE n. 853/04. Tuttavia, al di fuori del campo di applicazione dello stesso Regolamento, è prevista la possibilità di destinare le carni

di cinghiali abbattuti a caccia all'autoconsumo oppure alla commercializzazione nell'ambito della fornitura diretta di piccoli quantitativi.

Gli animali sensibili all'infestazione da trichine, quali suini e cinghiali, vengono sottoposti a controlli sistematici ai sensi del Reg. UE n. 1375 del 2015, che sostituisce il Reg. CE 2075 del 2005, nei macelli e nei centri di lavorazione della selvaggina riconosciuti.

Tuttavia, in deroga a questa disposizione, è previsto che possano essere esentati dal controllo i suini destinati esclusivamente all'ingrasso e macellazione che provengono da aziende riconosciute esenti da *Trichinella spp.* ai sensi dell'allegato IV dello stesso regolamento. Lo stato sanitario di "azienda esente da *Trichinella*" può essere assegnato se nell'azienda sono accertate adeguate misure strutturali e gestionali, indicate nell'allegato VI cap. I e II del Regolamento (UE) n. 1375/15, che consentono di garantire la prevenzione dell'infestazione.

Nel caso di suini e di cinghiali selvatici, che potrebbero non transitare attraverso stabilimenti riconosciuti, si rende necessaria una procedura che garantisca di sottoporre ai controlli per la ricerca delle trichine tali soggetti.

Inoltre, al fine di adempiere alle previsioni del D. Lgs. n. 191 del 4 aprile 2006, attuazione della direttiva 2003/99/CE sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, si dovrà altresì, provvedere a registrare gli esiti di tali controlli.

Gli adempimenti di cui alla presente procedura, saranno eseguiti dai Servizi Veterinari di area A, B, C (di seguito SVET A, SVET B, SVET C) afferenti al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale, ciascuno per le parti di propria competenza e ove possibile in maniera congiunta.

Ambito di applicazione

La presente procedura, conformemente alle previsioni di cui al Reg. (UE) n. 1375/2015, si pone l'obiettivo di fornire indicazioni ai servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali in merito alle modalità di gestione del rischio trichine sia nell'ambito dell'allevamento dei suini che nell'ambito della fauna selvatica, inclusa quella oggetto di attività venatoria.

CAPITOLO I**Procedura di riconoscimento ufficiale di un'azienda o di un comparto per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata**

Per l'acquisizione dello status di "Azienda suinicola ufficialmente esente da *Trichinella*" gli OSA devono garantire il costante controllo delle condizioni di stabulazione ed alimentazione, il rispetto di talune misure di biosicurezza interna ed esterna, il rispetto di tutti gli adempimenti previsti per il corretto aggiornamento dell'anagrafe suina (censimento annuale, movimentazione animali) e la corretta conservazione dei modelli (appendice all'allegato I del Regolamento 2074/2005) per la comunicazione dei risultati delle analisi effettuate presso il macello o laboratorio designato da cui risulti l'assenza di un pericolo per la salute pubblica derivante dalla produzione primaria.

Nelle aziende riconosciute ufficialmente esenti da *Trichinella spp.* devono in ogni caso assicurati i controlli a campione del 10% delle carcasse di animali destinati alla macellazione, nonché il controllo sistematico di tutti i riproduttori. Tuttavia, qualora nello Stato membro non siano state rilevate contaminazioni autoctone da Trichine nei suini domestici allevati in aziende ufficialmente indenni da trichine negli ultimi tre anni e siano stati comunicati, conformemente alla direttiva 2003/99/CE, i dati inerenti al piano di sorveglianza sulla fauna selvatica sensibile, è prevista la possibilità (art. 3, comma 3, Reg. (UE) n. 1375/2015) di esentare le carni di suini domestici dall'esame trichinoscopico. Con nota DGSAF prot. n. 27213 del 27/10/2015 il Ministero della Salute ha comunicato che, ricorrendo nel nostro Paese le condizioni succitate, è possibile applicare la suddetta deroga e, pertanto, le carni di suini provenienti da un'azienda o da comparto ufficialmente riconosciuti per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata ed il cui stato di indennità è registrato nell'apposita sezione della Banca dati Nazionale dei suini, non devono più essere obbligatoriamente sottoposte all'esame trichinoscopico di cui all'art. 2 del Reg. (UE) n. 1375/2015.

Per ottenere la qualifica si deve inoltrare domanda allo SVET A della ASL competente, utilizzando l'apposito modello (modello 1).

Nella domanda il responsabile dell'allevamento deve dichiarare di ottemperare agli adempimenti previsti per l'aggiornamento della anagrafe dei suini, di conservare i documenti relativi ai risultati delle analisi per la *Trichinella spp.* svolta sui suini macellati ed il rispetto degli obblighi e condizioni previste all'allegato IV, capitolo 1 lettera A, del Reg. (UE) n. 1375/2015.

Gli allevatori responsabili delle aziende riconosciute come esenti da *Trichinella spp.* sono successivamente tenuti a informare le autorità competenti nel caso in cui le condizioni del Reg. (UE) n. 1375/2015, allegato IV, capitolo 1, lettera A non siano più rispettate o qualora siano intervenuti cambiamenti che possano compromettere la qualifica di azienda esente da *Trichinella spp.*

Il veterinario ufficiale dello stabilimento di macellazione al quale pervengono suini provenienti da allevamenti che hanno presentato richiesta di riconoscimento o che sono riconosciuti esenti da Trichine è tenuto a fornire immediatamente agli

stessi la certificazione in merito agli esiti della visita ante e post mortem, al numero e alla categoria di suini controllati per Trichine, nonché all'esito dell'esame per ricerca di Trichine e al metodo di analisi usato. A tal fine verrà utilizzato il modello riportato all'appendice I del regolamento (CE) n. 2074/2005.

Ricevuta la domanda, lo SVET A congiuntamente allo SVET C effettuano un controllo ufficiale per verificare la sussistenza dei requisiti necessari, attraverso la compilazione della allegata check list (modello 2).

Poiché gli allevamenti riconosciuti possono introdurre solamente animali da allevamenti di pari qualifica, i Servizi Veterinari, nella programmazione delle ispezioni, considereranno prioritario l'accreditamento degli allevamenti da riproduzione.

In caso di rilievo di carenze strutturali o gestionali, il personale veterinario addetto al controllo ufficiale prescriverà le misure necessarie perché l'azienda ponga rimedio alla situazione, secondo una valutazione di rischio che considera, in particolare, i seguenti fattori:

- a) manutenzione delle strutture di allevamento, con particolare riguardo a:
 - Continuità degli impianti di raccolta delle deiezioni: tombini e tubature all'esterno dei locali di allevamento devono essere chiusi e protetti;
 - Assenza di materiali di deposito a ridosso dei ricoveri degli animali. Al riguardo si considera fondamentale mantenere libera da impedimenti, pulita e coperta da ghiaia o con erba sfalcata una fascia larga 2 metri circostante tali strutture;
 - Chiusura di fori e/o altre aperture (escluse finestre e/o aperture per l'aerazione) non utilizzate per il passaggio del personale, dei materiali e degli animali;
 - Protezione contro grandi uccelli carnivori: a tale riferimento, può essere considerata congrua, come barriera architettonica per impedire l'accesso a grandi uccelli carnivori od onnivori, un'adeguata copertura dei parchetti esterni (es. tettoia).
- b) igiene della conservazione e somministrazione dei mangimi;
- c) idoneità della procedura di derattizzazione e lotta contro gli insetti;
- d) presenza di recinzione continua ed integra. Tale requisito è ritenuto fondamentale ai fini della biosicurezza dell'allevamento. La recinzione idonea dovrà:
 - comprendere almeno tutta l'area in cui si svolgono operazioni con gli animali;
 - garantire che sia impedito ad altri animali l'accesso dall'esterno all'area di allevamento.

Qualora il controllo ufficiale abbia esito favorevole, lo SVET A della ASL competente per territorio rilascia all'azienda l'attestato di "ufficialmente esente da trichinella". Il riconoscimento dell'azienda come "ufficialmente esente da Trichinella" deve essere obbligatoriamente riportato in Banca Dati Nazionale suinicola.

Le ispezioni, eseguite congiuntamente dallo SVET A e SVET C per verificare la sussistenza dei requisiti, dovranno essere effettuate con cadenza almeno annuale. La rilevazione di eventuali non conformità può comportare la sospensione o la revoca dello status di "azienda suinicola ufficialmente esente da *Trichinella*" con il ripristino dell'esame sistematico per la ricerca della *Trichinella spp.* su tutti i suini macellati.

In tal caso, lo SVET A notifica il provvedimento adottato al responsabile dell'azienda e aggiornano la qualifica nella Banca Dati Nazionale dell'anagrafe suina.

Il Regolamento (UE) n. 1375/2015 prevede all'art. 11 che l'Autorità Competente possa attuare un programma di monitoraggio dei suini domestici provenienti da aziende o comparti ufficialmente riconosciuti per l'applicazione di condizione di stabulazione controllata e che tale stato sanitario sia registrato nella apposita area della BDN dei suini (qualifiche sanitarie). In base alla nota DGSAF prot. n 2123 del 27/01/2016 del Ministero della Salute il monitoraggio è effettuato testando al macello esclusivamente i riproduttori (verri e scrofe) delle aziende accreditate.

CAPITOLO II**Procedura per il controllo sanitario dei suini macellati a domicilio destinati all'autoconsumo**

Tutti i suini macellati e destinati all'autoconsumo devono essere sottoposti al prelievo di tessuto muscolare per la ricerca di Trichine nelle carni.

Per quanto riguarda la macellazione domiciliare, in linea con le previsioni del Regio Decreto n. 3298/1928, si dovrà seguire la seguente procedura:

- a) il proprietario dell'animale, con almeno 72 ore di anticipo, comunica allo SVET B, per iscritto e mediante sottoscrizione dell'apposita scheda (modello 3), l'intenzione di macellare a domicilio il proprio suino e concorda il giorno, l'ora e il luogo della macellazione;
- b) il veterinario verifica il rispetto della normativa sulla protezione degli animali durante l'abbattimento, effettua la visita post mortem e procede, altresì, al prelievo di un unico campione di tessuto muscolare, di circa 150 grammi, esente da tessuto connettivo e grasso, nei punti di reperi previsti dal Regolamento UE n. 1375/2015, da destinare all'esame trichinoscopico;

I campioni, da sottoporre alla ricerca di *Trichinella spp.*, sono conferiti al più presto direttamente alla sezione provinciale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale o nel caso in cui non possano essere inviati immediatamente, vengono mantenuti a temperatura di refrigerazione. Qualora i campioni risultino positivi, le larve sono sottoposte a tipizzazione.

Per ciascun campione viene compilata una scheda di conferimento di cui al modello 4.

In ogni caso, fino a quando i campioni non sono stati analizzati da parte del laboratorio, le carni dei

suini sottoposti a prelievo per la ricerca di Trichine non possono essere destinate al consumo umano e verranno conservate in modo idoneo sotto la responsabilità del proprietario.

È cura dell'IZS trasmettere i risultati delle analisi di laboratorio del suino allo SVET B per posta elettronica/PEC; lo SVET B comunica gli esiti al proprietario dell'animale.

Qualora la ricerca delle Trichine si concluda con esito negativo, la carcassa può essere esitata al consumo umano.

Nel caso in cui un campione risulti positivo per Trichine, sono adottate le seguenti misure minime:

- a) il veterinario comunica la positività al proprietario dell'animale, entro le 24 ore successive al ricevimento dell'esito;
- b) il veterinario effettua un'indagine volta ad identificare l'allevamento/azienda di provenienza del suino e le modalità di allevamento;
- c) contestualmente, il veterinario comunica l'esito sfavorevole al servizio veterinario della ASL territorialmente competente sull'allevamento/azienda di provenienza;

d) in caso di esito non conforme, le carni possono, come tali, essere dichiarate:

- non destinabili al consumo umano e pertanto smaltite conformemente alla normativa vigente;
- destinabili al consumo umano a seguito di risanamento effettuato con uno dei metodi previsti all'allegato II del Regolamento (UE) n. 1375/2015;

Lo SVET B, in riferimento all'esame per la ricerca delle Trichine, adotta un sistema di registrazione che consenta di mantenere la correlazione tra l'azienda di provenienza dell'animale e la qualifica della stessa, l'identificazione degli animali vivi, il sistema di identificazione delle carcasse, l'identificazione del campione e l'esito dell'esame. Inoltre, tali informazioni sono inserite nell'apposita sezione della BDN e sono oggetto di rendicontazione annuale all'Autorità Competente Regionale.

Sono da intendersi a carico del proprietario della carcassa esclusivamente i costi relativi all'esame di laboratorio per la ricerca delle Trichine.

Nel caso del mancato rispetto della presente procedura, si ritiene applicabile l'art. 16 del D. Lgs. n. 196/1999.

CAPITOLO III**Procedura di controllo sanitario dei cinghiali selvatici oggetto di attività venatoria destinati all'autoconsumo o alla cessione nell'ambito della fornitura diretta di piccoli quantitativi**

Tutti i cinghiali abbattuti a caccia devono essere sottoposti al prelievo di tessuto muscolare per la ricerca di Trichine nelle carni.

Il rispetto degli adempimenti della presente procedura potranno prevedere il coordinamento tra Servizi veterinari della ASL e gli organi provinciali di controllo in materia di attività venatoria.

Il cacciatore ha l'obbligo di comunicare allo SVET B, senza indebito ritardo, l'avvenuto abbattimento di un cinghiale. Il cacciatore identifica la carcassa, intera o porzionata, mediante una fascetta o un marchio, in cui vengono riportati almeno le seguenti informazioni:

- codice fiscale del cacciatore possessore
- data di abbattimento
- progressivo numerico nel caso in cui siano abbattuti più capi.

È previsto che il cacciatore possa fornire piccoli quantitativi di selvaggina selvatica abbattuta a caccia, direttamente al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che forniscono direttamente il consumatore finale. Per fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni di selvaggina si deve intendere la cessione diretta, su richiesta del consumatore finale o dell'esercente un esercizio di commercio al dettaglio. La fornitura diretta deve avvenire a livello locale cioè nell'ambito del territorio della provincia in cui insiste la zona di caccia o nel territorio delle province contermini. Per piccola quantità di selvaggina abbattuta a caccia si intende un cinghiale/cacciatore/anno. Pertanto, esclusivamente qualora il cinghiale venga ceduto ad un Operatore del Settore Alimentare (OSA), la responsabilità di prendere contatto con la ASL per l'esecuzione dell'esame trichinoscopico, ricade su tale operatore. La cessione del cinghiale, al fine di garantirne la tracciabilità, è accompagnata dalla compilazione di apposita modulistica (modello 5) da parte del cacciatore e dell'OSA destinatario della carcassa.

La carcassa e i relativi visceri, con esclusione di stomaco e intestino, sono sottoposti all'esame post mortem. Viene concordato con lo SVET B territorialmente competente ora e luogo per l'effettuazione dell'esame post mortem e per il prelievo del campione da sottoporre alla ricerca delle Trichine.

Il campione di tessuto muscolare, di circa 150 grammi, esente da tessuto connettivo e grasso, viene prelevato da lingua, massetere o diaframma ed è conferito al più presto direttamente alla sezione provinciale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale o nel caso in cui non possa essere inviato immediatamente, viene mantenuto a temperatura di refrigerazione. Qualora i campioni risultino positivi, le larve sono sottoposte a tipizzazione al fine di identificare la specie di *Trichinella* riscontrata.

Per ciascun campione viene compilata una scheda di conferimento di cui al modello 6.

In ogni caso, fino a quando i campioni non sono stati analizzati da parte del laboratorio, le carni dei cinghiali sottoposti a prelievo per la ricerca di Trichine non possono essere destinate al consumo umano e verranno conservate in modo idoneo sotto la responsabilità del proprietario.

È cura dell'IZS trasmettere i risultati delle analisi di laboratorio del suino allo SVET B per posta elettronica/PEC; lo SVET B comunica gli esiti al proprietario della carcassa.

Qualora la ricerca delle Trichine si concluda con esito negativo, la carcassa può essere esitata al consumo umano. Allorché la carcassa sia ceduta nell'ambito della fornitura di piccoli quantitativi di selvaggina selvatica abbattuta a caccia, il Veterinario della ASL territorialmente competente appone alle carni un bollo ad inchiostro blu conforme a quello descritto nel modello 7.

Nel caso in cui un campione risulti positivo per Trichine, le carni possono, come tali, essere dichiarate:

- non destinabili al consumo umano e pertanto smaltite conformemente alla normativa vigente;
- destinabili al consumo umano a seguito di risanamento effettuato con uno dei metodi previsti all'allegato II del Regolamento (UE) n. 1375/2015;

Lo SVET B, in riferimento all'esame per la ricerca delle Trichine, registra dette attività e i relativi esiti, i quali saranno oggetto di rendicontazione annuale all'Autorità Competente Regionale.

Sono da intendersi a carico del cacciatore o del proprietario della carcassa esclusivamente i costi relativi all'esame di laboratorio per la ricerca delle Trichine.

Il mancato rispetto della presente procedura da parte di un OSA, può essere oggetto di sanzioni ai sensi del D. Lgs. n. 190/06, del D. Lgs. n. 193/07 e di azioni prescrittive ai sensi del Reg. CE n. 882/04.

CAPITOLO IV**Piano regionale di monitoraggio delle Trichine nella fauna selvatica diversa da quella oggetto di attività venatoria**

Il presente piano, attuato in ottemperanza al Reg. 1375/2015 e al D.Lgs. 191/2006, prevede la rilevazione del grado di infestazione da trichine nei selvatici, diversi da quelli oggetto di attività venatoria. Sono campionati esclusivamente gli animali rinvenuti morti.

La finalità di detto piano di monitoraggio è quella di ottenere informazioni sulla circolazione del parassita nell'ambito del ciclo silvestre e, ove possibile, usufruire delle deroghe previste dal Reg. 1375/2015 art. 3, le quali riguardano, altresì, aziende o comparti ufficialmente riconosciuti per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata.

Le specie che saranno oggetto di monitoraggio sono:

- cinghiale
- volpe
- lupo
- faina
- tasso
- istrice
- scoiattolo
- martora
- gatto selvatico
- donnola
- puzzola
- cane randagio
- gatto randagio

Nel caso di cani randagi e gatti randagi, si considera il numero di 25 campioni per ciascuna fattispecie, quale limite massimo prelevabile annualmente.

Possono essere conferiti al laboratorio porzioni di muscolo o carcasse intere. Nel primo caso, i campioni, del peso di circa 50 grammi esenti da tessuto connettivo e grasso, possono essere prelevati da lingua o massetere o diaframma a cura dello SVET C territorialmente competente.

Per ciascun campione viene compilata una scheda di conferimento di cui al modello 8.

I campioni sono conferiti al più presto direttamente alla sezione provinciale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale o nel caso in cui non possano essere inviati immediatamente, vengono mantenuti a temperatura di refrigerazione. Nel caso dell'invio di carcasse intere, è compito dell'IZS provvedere ad analizzare una porzione del muscolo target per la ricerca delle larve di *Trichinella spp.* Qualora i campioni risultino positivi, le larve sono sottoposte a tipizzazione.

Lo SVET C registra dette attività e i relativi esiti, i quali saranno oggetto di rendicontazione annuale all'Autorità Competente Regionale.

MODELLO 1

Alla ASL _____ - Servizio Veterinario Area "A"

Dichiarazione per il RICONOSCIMENTO di Azienda suinicola ESENTE DA TRICHINELLA

Il/La sottoscritt _____ Cognome _____ Nome _____

nato a _____ il _____

 proprietario detentore degli animali allevati presso

l'Azienda denominata _____

sita in _____ Via _____ n _____

Codice azienda | | | | | | | | | |

DICHIARA CHE

- sono ottemperati tutti gli adempimenti previsti per l'aggiornamento della anagrafe dei suini;
- sono conservati presso l'azienda i documenti relativi ai risultati positivi delle analisi per Trichinella svolte sui suini macellati;
- sono rispettati gli obblighi e condizioni previste all'allegato IV, capitolo 1 lettere A, secondo il seguente elenco.
 - a) Sono adottate tutte le precauzioni pratiche relative alla costruzione e alla manutenzione degli edifici per impedire ai roditori, ad altri tipi di mammiferi e a grandi uccelli carnivori l'accesso agli edifici nei quali sono tenuti gli animali.
 - b) Esiste una procedura di applicazione di un programma di lotta, in particolare contro i roditori, in modo da prevenire l'infestazione dei suini. Viene conservata la documentazione relativa all'attuazione del programma per le verifiche di idoneità della procedura da parte della autorità competente.
 - c) Tutti i mangimi utilizzati provengano da stabilimenti di produzione che rispettano i principi descritti nel regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce prescrizioni relative all'igiene dei mangimi.
 - d) I mangimi sono conservati in silos chiusi o in altri contenitori inaccessibili ai roditori. Tutti gli altri prodotti utilizzati come alimento per gli animali, sono sottoposti a trattamento termico o sono comunque prodotti e immagazzinati nel rispetto delle disposizioni dell'autorità competente.
 - e) Le carcasse degli animali morti vengono tempestivamente raccolti, identificati e trasportati in conformità degli articoli 21 e 22 del regolamento (CE) n. 1069/2009 e dell'allegato VIII del Regolamento (UE) n. 142/2011.
 - f) In prossimità dell'azienda è presente/non è presente una discarica (*cancellare la voce che non corrisponde*). L'autorità competente valuta quindi il rischio connesso alla presenza della discarica e decide se l'azienda può essere classificata come esente da Trichinella ed eventuali condizioni strutturali necessarie.
 - g) Tutti i suini presenti in allevamento sono identificati in modo che sia possibile la tracciabilità.
 - h) Gli animali introdotti nell'azienda provengono da aziende ufficialmente riconosciute per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata.
 - i) Nessun suino domestico ha accesso a strutture esterne (*a meno che l'operatore non sia in grado di dimostrare all'autorità competente, in base ad un'analisi dei rischi, che il periodo, le strutture e le condizioni dell'accesso all'esterno non costituiscono un pericolo di introduzione di Trichine nell'azienda stessa*).
 - j) nessuno dei suini da allevamento e da produzione, secondo la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 64/432/CEE, è stato scaricato dopo aver lasciato l'azienda d'origine in un centro di raccolta quale definito all'articolo 2, paragrafo 2, lettera o), della direttiva 64/432/CEE, salvo che il centro di raccolta non soddisfi i requisiti di cui alle lettere da a) a i) della presente parte e tutti i suini domestici raggruppati per partite presso il centro di raccolta siano originari e provengano da aziende ufficialmente riconosciute per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata o da comparti ufficialmente riconosciuti.
 - k) Nel caso in cui le condizioni di cui ai punti sopraelencati non siano più rispettate o qualora siano intervenuti cambiamenti che possono compromettere la qualifica di azienda esente da Trichinella, sarà data immediata informazione a codesto Servizio Veterinario.

_____, Data _____ Firma _____

LOGO ASL

**Controllo ufficiale in allevamento di
suini qualifica sanitaria azienda esente
da trichinella lista di riscontro –
CHECK LIST**

Modello 2

AZIENDA SANITARIA LOCALE – AREA TERRITORIALE :			
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE -	<input type="checkbox"/> SIAV A	<input type="checkbox"/> SIAV B	<input type="checkbox"/> SIAV C

Dati riferiti all'Azienda				
Codice azienda	_ _ _ _ _ _ _ _	Ragione Sociale (Timbro)		
Sede Legale o Amministrativa	Via	C.A.P.	Località	Comune
Legale rappresentante	Sig.	nato a	il	residente a
	Prov.	in Via	Cod. fiscale/ P. IVA	Email/PEC
Sede Produttiva	Via	C.A.P.	Località	Comune
	Telefono	Fax		
Detentore Animali	Sig.	Codice fiscale		
Veterinario Aziendale	Dott	residente a	Prov.	in Via
Rappresentante dell'azienda presente al sopralluogo	Sig.	Qualifica		

DATA

FIRMA

**Controllo ufficiale in allevamento di suini qualifica
sanitaria azienda esente da trichinella lista di riscontro
CHECK LIST**

LOGO ASL

Modello 2

RICONOSCIMENTO DI AZIENDA ESENTE DA TRICHINE	GIUDIZIO DI CONFORMITÀ'	OSSERVAZIONI—ADEGUAMENTI RICHIESTI	TEMPI DI ADEGUAMENTO PREVISTI
BDN ANAGRAFE SUINA E RISPETTO PROGRAMMA DI MONITORAGGIO			
L'orientamento produttivo dell'allevamento è congruente rispetto all'indicazione presente in BDN (produzione/ ingrasso; riproduzione ciclo chiuso; riproduzione ciclo aperto)	SI NO		
La registrazione delle movimentazioni in BDN suina è effettuata entro sette giorni dall'evento.	SI NO		
La comunicazione del censimento effettuata nel mese di marzo di ogni anno corrisponde ai dati registrati sul registro di carico e scarico. Censimento: animali detenuti al 31 marzo, suddivisi per categoria.	SI NO		
Presso l'azienda sono conservati i modelli di documento in appendice all'allegato I del Regolamento 2074/2005, per la comunicazione dei risultati positivi delle analisi effettuate presso il macello o laboratorio designato	SI NO		

**Controllo ufficiale in allevamento di suini qualifica
sanitaria azienda esente da trichinella lista di riscontro
CHECK LIST**

LOGO ASL

Modello 2

<p>REQUISITI ALLEGATO IV DEL REGOLAMENTO 1375/15</p> <p>Sono adottate tutte le precauzioni pratiche relative alla costruzione e alla manutenzione degli edifici per impedire ai roditori, ad altri tipi di mammiferi e a grandi uccelli carnivori l'accesso agli edifici nei quali sono tenuti gli animali.</p> <p>Le precauzioni pratiche, sono :</p> <ul style="list-style-type: none"> - corretta costruzione e manutenzione dei sistemi di raccolta ed allontanamento delle deiezioni; - eliminazioni delle soluzioni di continuità nelle pareti (vetri delle finestre, aperture di passaggio dei tubi) e nelle condutture. Le necessarie aperture per il passaggio dei tubi o per la aerazione saranno protette tramite griglie o reti idonee ad impedire l'accesso ai roditori; - corretta costruzione e manutenzione di recinzione. <p><i>(Si considera ottimale la recinzione metallica di altezza minima di 180 cm, interrata ad una profondità di 30 cm. L'area di allevamento da recintare, di norma, comprende una zona larga almeno 2 metri tutt'intorno ai reparti dove albergano i suini. Sono tuttavia da ritenersi idonee altre forme approvate dal Servizio Veterinario, che impediscono agli animali l'accesso esterno all'area di allevamento, individuate sulla base dell'analisi del rischio locale. Le barriere architettoniche per impedire l'accesso a grandi uccelli carnivori od onnivori potranno basarsi su tefole, reti od altro, in funzione della collocazione geografica dell'allevamento e la presenza di selvatici)</i></p>	<p>SI</p> <p>NO</p>	
<p>Presenza di un programma di lotta, in particolare contro i roditori, in modo da prevenire l'infestazione dei suini. Viene conservata la documentazione relativa all'attuazione del programma per le verifiche di idoneità della procedura da parte della autorità competente</p>	<p>SI</p> <p>NO</p>	
<p>Tutti i mangimi utilizzati provengono da stabilimenti di produzione registrati/riconosciuti ai sensi regolamento n. 1831/2003/CE.</p>	<p>SI</p> <p>NO</p>	





Modello 2

**Controllo ufficiale in allevamento di suini qualifica
sanitaria azienda esente da trichinella lista di riscontro
CHECK LIST**

LOGO ASL

<p>I mangimi sono conservati in silos chiusi o in altri contenitori inaccessibili ai roditori. Le mangiatoie sono collocate in luoghi non facilmente accessibili ai roditori, ad uccelli od altri animali. Si effettua una costante e frequente pulizia degli impianti per la distribuzione dei mangimi e di tutte le attrezzature o automezzi utilizzati a questo scopo.</p>	SI NO	
<p>Le carcasse degli animali morti sono rimosse dai locali di allevamento entro 24 ore dal decesso o collocate in contenitori idonei, in attesa del loro allontanamento. L'area di collocazione dei contenitori è all'esterno del perimetro recintato o comunque lontana da dove albergano gli animali. L'area limitrofa ai contenitori è idonea per le operazioni di pulizia e disinfezione.</p>	SI NO	
<p>Se l'allevamento è situato nelle vicinanze di una discarica, sono adottate misure per contenere il rischio connesso alla presenza della discarica.</p>	SI NO	
<p>Tutti i suini presenti in allevamento sono identificati in modo che sia possibile garantire la tracciabilità.</p>	SI NO	
<p>Gli animali introdotti nell'azienda: provengono da aziende ufficialmente riconosciute come esenti da trichinella</p>	SI NO	
<p>Nessun suino destinato alla macellazione può avere accesso a strutture esterne al perimetro dell'allevamento durante il periodo di produzione. (la presenza di parchetti all'aperto non preclude l'accreditamento della azienda)</p>	SI NO	
<p>lo svezzamento dei suinetti avviene in ambiente controllato.</p>	SI NO	

**Controllo ufficiale in allevamento di suini qualifica
sanitaria azienda esente da trichinella lista di riscontro
CHECK LIST**

LOGO ASL

Modello 2

ESITO DEL SOPRALLUOGO	
FAVOREVOLE	SI NO
FAVOREVOLE CONDIZIONATO all'effettuazione di adeguamenti strutturali e/o funzionali, necessari e sufficienti, da effettuarsi entro il tempo massimo indicato nella formale comunicazione	SI NO
SFAVOREVOLE	SI NO

Eventuale documentazione acquisita

Eventuali annotazioni.....

VERBALIZZANTI Località DATA.....

Sig./Dr qualifica..... Firma.....

Sig./Dr qualifica..... Firma.....

Sig./Dr qualifica..... Firma.....

LEGALE RAPPRESENTANTE (o altra figura presente al momento del sopralluogo) Località DATA.....

Eventuali dichiarazioni.....

.....

Sig./Dr qualifica..... Firma.....



LOGO ASL

**Procedura regionale di controllo
sanitario dei suini destinati
all'autoconsumo –
Scheda conferimento campioni**

Modello 4

AZIENDA SANITARIA LOCALE – AREA TERRITORIALE :		
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE -	<input type="checkbox"/> SIAV A	<input type="checkbox"/> SIAV B
		<input type="checkbox"/> SIAV C

Dati riferiti al prelevatore del campione	
Nome e cognome	
Indirizzo della Sede Operativa	
N° di telefono	
Indirizzo di posta elettronica	

Dati riferiti al proprietario dell'animale	
Nome e cognome	
Indirizzo di residenza	
N° di telefono	
Indirizzo di posta elettronica	

Dati riferiti al suino macellato	
Data di prelievo	
Località di prelievo	
Comune	
Età	
Sesso	
Peso stimato	
Muscolo prelevato (nome)	

Si richiede l'esame parassitologico per *Trichine* sul muscolo

DATA

FIRMA

LOGO ASL

**Procedura regionale di controllo
sanitario dei cinghiali
oggetto di attività venatoria –
Scheda conferimento campioni**

Modello 6

AZIENDA SANITARIA LOCALE – AREA TERRITORIALE :

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SIAV A SIAV B SIAV C**Dati riferiti al prelevatore del campione**

Nome e cognome	
Indirizzo della Sede Operativa	
N° di telefono	
Indirizzo di posta elettronica	

Dati riferiti al proprietario del cinghiale abbattuto

Nome e cognome	
Indirizzo di residenza	
N° di telefono	
Indirizzo di posta elettronica	

Dati riferiti al cinghiale

Codice identificativo	
Data di prelievo	
Località di prelievo	
Comune	
Età	
Sesso	
Peso stimato	
Muscolo prelevato (nome)	

Si richiede l'esame parassitologico per *Trichine* sul muscolo

DATA

FIRMA

MODELLO 7

**FAC SIMILE BOLLO SANITARIO PER SELVAGGINA SELVATICA OGGETTO DI ATTIVITÀ
VENATORIA CEDUTA, AD OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE, NELL'AMBITO
DELLA FORNITURA DI PICCOLI QUANTITATIVI (CPQ)**



CARATTERISTICHE DEL BOLLO SANITARIO

1. Le dimensioni dovranno essere di cm. 6,5 x 4,5
2. Altezza dei caratteri: deve essere pari ad almeno 0.8 cm per le lettere.

LOGO ASL

**Piano regionale di monitoraggio nelle
Trichine nella fauna selvatica –
Scheda conferimento campioni**

Modello 8

AZIENDA SANITARIA LOCALE – AREA TERRITORIALE :		
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE -	<input type="checkbox"/> SIAV A	<input type="checkbox"/> SIAV B <input type="checkbox"/> SIAV C

Dati riferiti al prelevatore del campione	
Nome e cognome	
Indirizzo della Sede Operativa	
N° di telefono	
Indirizzo di posta elettronica	

Dati riferiti al campione	
Data di prelievo	
Località di prelievo	
Comune	
Specie animale	
Età	
Sesso	
Possibile causa di morte	
Materiale conferito al laboratorio	<input type="checkbox"/> CARCASSA <input type="checkbox"/> MUSCOLO (nome) _____

Si richiede l'esame parassitologico per *Trichine* sul muscolo

DATA

FIRMA
